

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 4

IL PERSONALE DELLA SCUOLA E' DECISO A NON... LL. RE

SCIOPERO RIUSCITO

L'altissima percentuale dei colleghi astenuti dalle lezioni ha confermato la compattezza della categoria

Dalle notizie che ci giungono da tutte le Province si rileva la completa riuscita dello sciopero dei giorni 24 e 25. Altissima dovunque la percentuale dei colleghi che si sono astenuti dalle lezioni, consistente ed entusiastico il contributo dato dai nostri iscritti e simpatizzanti a questa prima manifestazione di protesta del personale della Scuola Secondaria di ogni ordine e grado, interamente fallita il tentativo della CGIL, della CISL e della UIL di disgregare la compattezza dei docenti, che sanno da molto tempo da quale parte siano i veri difensori dei loro interessi... e quale funzione strumentale abbiano i sindacati della Scuola per la politica della Triplice.

I motivi per i quali tutte le categorie del personale docente e non docente della Scuola sono ormai giunte al limite della sopportazione sono stati più volte, in questi ultimi tempi, esposti ed illustrati dalle colonne di questo giornale.

Con alto senso di responsabilità abbiamo sospeso nel giugno scorso, alla vigilia degli esami, l'agitazione iniziata, in considerazione del particolare momento politico che attraversava la Nazione.

All'inizio del nuovo anno scolastico, l'azione è stata ripresa dal SISME-CISNAL, con la proclamazione dello stato di agitazione e con l'invio al Ministro della P.I. di documenti riportanti le più urgenti richieste del personale della Scuola.

Sul problema dello stato giuridico il 20 ottobre u.s., su invito del Senatore Luigi Russo, Presidente della VI Commissione del Senato, rappresentanti del SISME e del SINAIE hanno illustrato ai senatori componenti la Commissione stessa un nostro promemoria, pubblicato sul n. 2 del 31 ottobre di questo giornale.

Frattanto, poiché il tempo stringeva e i colleghi di ogni parte d'Italia ci invitavano a prendere delle decisioni concrete prima che il progetto di legge delega per lo stato giuridico venisse votato senza gli emendamenti da noi richiesti, in data 2 novembre inviammo al Presidente del Consiglio un espresso, col quale chiedevamo di essere ricevuti, per un'ampia e concreta discussione sui problemi più importanti e più urgenti. Nessuna risposta scritta fu data alla nostra richiesta, ma solo verbalmente ci fu assicurato da parte di un funzionario del Gabinetto del Presidente del Consiglio che anche noi saremmo stati ricevuti, qualora quest'ultimo avesse deciso di consultare i Sindacati.

Giorno 10, sempre su invito del Senatore Russo, una Commissione della CISNAL è stata ricevuta dai componenti la VI Commissione del Senato, ai quali il dott. Passacantilli, membro della Giunta Esecutiva della Confederazione, ha esaurientemente e dettagliatamente esposto il punto di vista della CISNAL sul problema dello Stato Giuridico de-

gli insegnanti, mettendo in rilievo come la posizione della Confederazione su tale problema coincida perfettamente con quella già assunta e ripetutamente illustrata dai dirigenti del SISME e del SINAIE.

La stessa sera del 10, la Segreteria Nazionale del SISME, constatata la mancanza di volontà da parte del Governo di risolvere i problemi più urgenti, la cui soluzione è ormai indilazionabile, ha deliberato, come prima manifestazione di protesta, lo sciopero per i giorni 24 e 25 corrente di tutto il personale docente e non docente della scuola secondaria di ogni ordine e grado, con un ordine del giorno, pubblicato sul numero precedente di questo giornale.

Solo il giorno 23, alle ore 13, cioè poche ore prima dell'inizio dello sciopero, l'on. Misasi ha ricevuto i componenti la Segreteria

Nazionale, per sentire il parere del SISME-CISNAL circa un suo progetto di convocare una nuova Commissione di esperti, fra i quali anche i rappresentanti dei Sindacati maggiori, per la compilazione di un documento da presentare al Governo, anzi al nuovo Governo...

La Giunta Nazionale, convocata d'urgenza nello stesso pomeriggio del 23 per le decisioni, da prendere sulle proposte del Ministro, trovandole assolutamente inadeguate alla situazione del momento, ha riconfermato lo sciopero, che è poi completamente riuscito in ogni parte d'Italia.

Che cosa farà il Governo? Saranno avanzate delle nuove proposte concrete? Saranno accolte una buona volta le nostre richieste?

Dalla risposta a questi interrogativi dipenderà il nostro prossimo atteggiamento sindacale...

MATERIE CENERENTOLE

L'Educazione Civica

Non è un mistero per nessuno che in parecchie scuole non viene scelto neppure il libro di testo e in molte altre il professore di storia si dimentica di dedicare mezz'ora settimanale all'insegnamento della nuova materia

Nella Premessa ai programmi di Educazione Civica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1958 l'on. Aldo Moro, allora Ministro della Pubblica Istruzione, così indica le ragioni dell'introduzione dell'insegnamento di questa nuova disciplina in tutte le scuole medie di primo e secondo grado:

«L'Educazione Civica si propone di soddisfare l'esigenza che tra Scuola e Vita si creino rapporti di mutua collaborazione...

Le singole materie di studio non bastano a soddisfare tale esigenza, specie alla stregua di tradizioni che la configurano in modo particolaristico e strumentale. Può accadere infatti che l'allievo concluda il proprio ciclo scolastico, senza che abbia piegato la mente a riflettere, con organica meditazione, sui problemi della persona umana, della libertà, della famiglia, della comunità, della dinamica internazionale, ecc...

La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma è da chiedersi se, astenendosi dal pronunciare la consapevolezza critica della strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una carriera...

Tutti i docenti percepiamo subito l'esattezza di queste affermazioni e vedemmo con com-

piacimento l'introduzione della Educazione Civica fra le materie d'insegnamento della scuola media e degli Istituti Superiori.

Noi sapevamo che non pochi ragazzi e persino giovani maturandi o abilitandi (allora la maturità e l'abilitazione erano due cose distinte), pur essendo forniti di una discreta cultura umanistica o tecnica, ignoravano quali siano le attribuzioni del Presidente della Repubblica, quali le prerogative dei due rami del Parlamento, quale la trafila di una proposta di legge per diventare operante, quali i compiti assegnati dalla Costituzione alle Regioni, alle Province, ai Comuni...

Ma questa deplorabile lacuna nella preparazione dei giovani è stata riempita? Senza tema di essere smentiti da alcuno, possiamo asserire di no.

L'insegnamento dell'Educazione Civica entrò in vigore, in linea sperimentale e solo parzialmente nell'anno scolastico 1958-59, in forma definitiva in tutte le scuole della Repubblica nell'anno scolastico successivo. Tuttavia le disposizioni che prevedono l'insegnamento di questa nuova materia, come molte delle poche cose buone del nostro Ministero, si fermarono a metà, anzi a meno della metà... Il Ministro (o chi per lui) a

un certo punto ebbe paura... di aver troppo coraggio e pertanto stabilì che l'insegnamento della Educazione Civica, (logicamente ed opportunamente affidato al professore di storia) venisse, sì, introdotto in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma che la nuova materia fosse considerata non come a sé stante, con registro, voti e interrogazioni a parte, bensì come complemento, in definitiva non necessario, della Storia. Infatti lo stesso Ministro (o chi per lui) destinò per l'Educazione Civica, cioè per quella disciplina, alla quale la premessa dei programmi aveva riconosciuto, come abbiamo visto, una notevole importanza, ben mezz'ora alla settimana!

Ed ecco quindi come il provvedimento iniziale, che era stato salutato dagli insegnanti, dagli uomini della cultura, dalle Case Editrici con consensi quasi unanimi, si sia ridotto, nella sua applicazione ad una mezza burletta.

Non è un mistero per nessuno che in parecchie scuole non viene scelto neppure il libro di testo e in molte altre il professore di storia si dimentica di dedicare mezz'ora settimanale all'insegnamento della nuova materia.

Oggi, dopo dodici anni di esperienza, possiamo affermare (con

la coscienza di non esagerare) che, per quanto le ordinanze ministeriali si affannino ogni anno a raccomandare la necessità di dare all'Educazione Civica una importanza pari a quella delle altre discipline, in pratica ciò non avviene per le ragioni esposte e per la conseguente poca considerazione che gli alunni (e, quel che è più grave, gran parte degli insegnanti) sono normalmente portati ad avere di una materia di cui non è richiesto l'esame.

Concludendo, per non restare nel nebuloso e per portare un efficace contributo anche in questo campo al miglioramento della scuola italiana, condensiamo le nostre osservazioni in due proposte concrete, nella speranza che esse possano essere accolte dai compilatori dei nuovi programmi didattici:

1) occorre scindere l'Educazione Civica dalla Storia (pur lasciandone l'insegnamento allo stesso professore) e farne una materia indipendente, con lo stesso peso delle altre, sia in sede di scrutinio, sia in sede di esame;

2) è necessario portare almeno ad un'ora settimanale il tempo destinato all'insegnamento di tale disciplina.

Paride De Bella

Tra il serio e il faceto

Roma, 23 novembre 1971.

Ore 13,10.

Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministro On.le Riccardo Misasi riceve i componenti della Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL: Paride De Bella, Giuseppe Ciarraruoni, Giampiero Boccafresca.

Alla vigilia dello sciopero del personale direttivo docente e non docente della scuola aderente al SISME-CISNAL, il Ministro fa presente le difficoltà politiche del momento (in prima linea, la scadenza costituzionale del 9 dicembre) che non consentono, a suo avviso, di risolvere, a breve termine, i problemi delle categorie.

Il Ministro illustra successivamente una sua "ipotesi di lavoro" che dovrebbe consentire, sempre a suo avviso, lo sblocco della situazione: lo scorrimento di un anno dei provvedimenti per i trasferimenti; la istituzione di una "commissione di studio" che dovrebbe iniziare l'esame dei contenuti di quelli che saranno i provvedimenti delegati da emanare dopo l'approvazione della legge sullo stato giuridico.

Questo il contenuto del quasi soliloquio del Ministro alla vigilia di uno sciopero che — imperdonabile dimenticanza! — non aveva compreso tra le proprie rivendicazioni prioritarie la costituzione di un'altra commissione di studio...

Di fronte a tanta sensibilità politica, siamo dell'avviso che il personale della scuola ha di che essere soddisfatto!

Ogni commento guasterebbe.

SCUOLA ELEMENTARE

Giunta Nazionale del SINAIE - CISNAL

Su "Scuola Nazionale" del 31 ottobre, per ragioni di spazio, abbiamo potuto ospitare solo una parte del servizio sulla riunione della Giunta Nazionale del SINAIE dal 16 al 18 ottobre scorso. Pubblichiamo adesso una seconda parte certi di fare cosa gradita ai nostri lettori.

SEGUE RELAZIONE LOZZI

Riguardo agli organi collegiali il Segretario Nazionale ha espresso l'opinione che il SINAIE formuli delle proposte precise sulla loro composizione e competenza onde impedire che essi diventino strumento di pressione e di demagogia politica ai danni della libertà d'insegnamento e dell'autonomia della funzione docente e far sì invece che essi siano indirizzati a realizzare la partecipazione dei maestri alla gestione della scuola e la istituzionalizzazione dei rapporti tra scuola e famiglia.

Il SINAIE manterrà invece una linea d'intransigente opposizione quanto all'attribuzione di potestà decisoria rispetto a questioni attinenti alla carriera degli insegnanti, l'assegnazione delle classi, la didattica e la disciplina degli alunni a organi che non siano composti esclusivamente di docenti. Il governo della scuola dovrà essere affidato, secondo il Segretario Nazionale, per le suddette questioni al direttore didattico, di nomina governativa, in seguito a concorso, coadiuvato da un Consiglio di Direzione, composto soltanto di rappresentanti del corpo docente. Per tutte le altre questioni potrà essere istituito un Consiglio di Circolo formato da rappresentanti di tutte le componenti interne della scuola e anche delle famiglie, con funzioni consultive e di gestione dell'assistenza, ristrutturata in aderenza alle attuali necessità.

Sempre in tema di governo della scuola, Lozzi ha riaffermato l'esigenza che il direttore didattico venga alleggerito di tutti quei compiti amministrativi che ancora a lui fanno capo e che invece potrebbero essere attribuiti al segretario, il quale assumerebbe così una fisionomia giuridica e delle responsabilità proprie. Ha cioè auspicato l'istituzione nelle scuole elementari di un vero e proprio ufficio di segreteria, attualmente inesistente, il cui titolare dovrebbe essere scelto sempre fra gli insegnanti di ruolo col meccanismo della legge 1213, opportunamente modificata secondo i suggerimenti dell'esperienza di quattro anni di applicazione. La strada del SINAIE rimane insomma ancora quella indicata nella proposta di legge n. 1763 del 1969: fin da allora il SINAIE per la funzionalità degli uffici scolastici periferici aveva lanciato l'idea dell'applicato di segreteria come coadiutore del segretario per tutte le mansioni propriamente esecutive, richiedendo in pari tempo un'equa indennità per il lavoro straordinario prestatore nelle segreterie scolastiche.

Il discorso è stato portato quindi sui concorsi per merito distinto, materia rimasta notevolmente ingarbugliata e confusa dopo i recenti provvedimenti e che perciò esige un'immediata revisione sia allo scopo di garantire a tutti gli insegnanti che ne avevano diritto, e invece ne sono rimasti esclusi a causa del venir meno in seguito al riassetto di talune delle condizioni obiettive poste dall'art. 3 della legge n. 165 del 1958, la partecipazione ai detti concorsi; sia in vista della ristrutturazione delle carriere del personale della scuola in sede di stato giuridico.

Sulla legge n. 820, risultata dal

coacervo di proposte più o meno armonizzate nella n. 1014, il segretario Nazionale è stato esplicito: essa contiene importanti affermazioni di principio quali quelle relative al tempo pieno, all'introduzione delle attività integrative nella scuola elementare, all'incarico a tempo indeterminato e alla non licenziabilità. In pratica però passerà parecchio tempo, proprio per difetto di una precisa volontà politica in tal senso, prima che i principi riusciranno a tradursi in atto e così le speranze di quanti hanno aspettato questa legge come uno strumento efficace e di pronto impiego resteranno frustrate. Non solo, ma la legge non manca di difetti, avendo escluso — almeno secondo l'interpretazione ufficiale — gli insegnanti che vantavano servizio d'insegnamento nelle scuole popolari, dalla possibilità di chiedere l'incarico a tempo indeterminato, con tutto che la legge n. 1599 del 1947 istituitiva della scuola popolare, all'art. 4, equipara a tutti gli effetti l'insegnamento nella stessa a quello prestatore, come incarico o supplenza, nelle scuole elementari; avendo ammesso nel solo caso dell'art. 9 secondo comma la possibilità di prendere in considerazione i periodi di supplenza temporanea validi come intero anno di servizio, al fine dell'incarico a tempo indeterminato e della non licenziabilità, onde in pratica si produce disparità di trattamento dello stesso servizio (la supplenza temporanea) che, per taluni (gli insegnanti di cui al secondo comma art. 9 citato) conta, per altri non conta; avendo discriminato infine, le insegnanti di scuola materna triennaliste le quali, per l'art. 9 ultimo comma della legge, del principio della non licenziabilità potranno beneficiare solo fino al prossimo concorso.

Al malcontento dei delusi così si aggiunge la rabbia degli esclusi, sicché questa legge dalla quale qualche sindacato si aspettava chissà quali effetti taumaturgici, per la situazione degli insegnanti non di ruolo e conseguentemente chissà quali vantaggi di proselitismo per sé, si risolve in una beffa per tutti, contribuendo a creare una categoria di privilegiati da un lato e di danneggiati dall'altro e provocando, come già la 574 (e il SINAIE anche allora l'aveva previsto) il proliferare di nuove proposte di modificazione e di aggiustamento.

Quanto alla Scuola Materna, il segretario ha auspicato che siano costituiti al più presto i ruoli organici con l'indizione dei concorsi nel tempo più breve. Il SINAIE si muove in questo senso, come pure in quello di garantire le insegnanti triennaliste per le quali ha formulato un'apposita proposta tendente ad eliminare la discriminazione ai loro danni contenuta nell'art. 9 legge 820.

Sull'assistenza scolastica, dopo aver criticato gli sperperi attuali e il modo approssimativo col quale vien fatta, ha prospettato la possibilità che essa venga organizzata a livello regionale e gestita direttamente dalla scuola attraverso uno dei suoi organi collegiali cui si darebbe così una funzione specifica.

Dopo la trattazione dei problemi dell'organizzazione; di quelli del giornale, per il quale ha sollecitato l'invio delle quote e degli iscritti da parte dei dirigenti provinciali; della rappresentanza del SINAIE in seno ad ogni scuola con la nomina dei fiduciari di circolo e di plesso, per la quale ha insistito perché si faccia presso i colleghi opera di persuasione e di intenso proselitismo, dato il momento sfavorevole; del tesseramento al qual proposito ha fatto una disamina dei risultati per l'anno 1970-1971 del sistema delle deleghe; delle assemblee di circolo anche durante le ore di lezione, rivendicando per gli insegnanti gli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori e stabilendo che quindi innanzi si debba passare dalla protesta formale presso il Ministero P. I. alla denuncia alla magistratura in tutti i casi in cui i Provveditori agli Studi continueranno a negare l'autorizzazione per le riunioni previste dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, Lozzi ha concluso invitando i presenti a dar inizio al dibattito e ad esprimere il proprio punto di vista sulle questioni all'ord.g.

Sul prossimo numero pubblicheremo gli interventi e la replica del Segretario Nazionale.

Ancora violenze al Conservatorio di Milano

Al Conservatorio di Milano, come in molte altre scuole di Italia, la violenza è di scena.

E' la violenza velleitaria di più o meno "avanguardie operaie" (nel gergo democratico, sinistre extra-parlamentari). E' la violenza della sinistra ufficiale (quella parlamentare).

La meta degli uni: conquista di locali posizioni di potere nel miraggio di una rivoluzione che non verrà mai.

La meta degli altri (in unione, di fatto, con i primi): pesare politicamente nelle trattative per l'effettivo potere con gli altri soci del centro-sinistra.

Vi sono poi coloro che formalmente dovrebbero impedire tale situazione. Ma anche questi, nel gran gioco della democrazia italiana recitano — d'intesa con i primi — la loro parte.

E il tutto, sulla pelle del popolo italiano.

Queste considerazioni abbiamo avuto modo di fare leggendo il comunicato del Sindacato nazionale musicisti col quale si denunciano le violenze al Conservatorio di Milano:

E' apparso su alcuni quotidiani un resoconto del Sindacato dei musicisti aderente alla CGIL in cui si ripete con termini perentori l'intendimento di estendere a tutti i Conservatori di musica e d'intensificare le agitazioni e le contestazioni già in atto da oltre un mese nel Conservatorio di Milano, secondo una dichiarata "incisiva linea politica e sindacale" rispondente alla generalizzata lotta di potere socialcomunista, non più lotta per gradualità, plausibili riforme di istituti, di metodi, di programmi, ma lotta per un'evidentissima eversione dello Stato

di diritto, sopprimendo ogni valore etico e pedagogico alla scuola italiana, estendendo all'arte i metodi brutali contro ogni regolare proficuo insegnamento.

Non è interrompendo le lezioni con selvaggia prepotenza, occupando le sedi, insultando e contestando che si nobilita l'insegnamento dell'arte e si avviano a serie risoluzioni i complessi problemi pedagogici, giuridici, finanziari dei docenti e degli allievi. E' solo propaganda di odio e di scardinamento.

Il Sindacato nazionale Musicisti, interprete del pensiero delle migliaia di suoi iscritti insegnanti, compositori, concertisti, sente la necessità di esprimere l'indignità, totale sua disapprovazione a quelle pretese chiaramente vessatorie di un'esigua minoranza e impegna i propri associati a difendere la continuità e la dignità dell'insegnamento musicale nei Conservatori.

Sugli stessi fatti, l'On.le Franco Maria Servello del MSI, ha presentato la seguente interrogazione:

Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Interno per sapere quali misure s'intendano adottare per normalizzare gli studi e la vita interna del Conservatorio Milanese "Giuseppe Verdi" ove minoranze eversive di sinistra tentano di trasformare la benemerita istituzione in una propria "centrale operativa", in analogia con quanto avviene impunemente e con la protezione di fatto delle autorità nell'ambito dell'Università Statale di Via Festa del Perdono.

EVITIAMO GLI EQUIVOCI

Il SASMI e i Confederali

Il prof. Paride de Bella ha inviato al prof. Vincenzo Rienzi la seguente lettera:

Caro Rienzi,

mi rivolgo a te quale direttore di "Rinascita Sindacale", per pregarti di pubblicare sul periodico del SASMI questa mia lettera di chiarimento a quanto è stato scritto nell'articolo di fondo "Ed ora basta!" e nell'altro "Divergenze sindacali" del n. 46 del 13 novembre.

Nel primo articolo l'amico Fagella afferma: "diciamo basta ai sindacati-scuola confederali che, attuando le direttive dei loro vertici, hanno la pretesa di risolvere globalmente...". Il collega Fagella non ignora che i Sindacati confederali sono quattro e che il SISME-CISNAL, di cui ho l'onore e l'onere di essere Segretario Nazionale, non è certamente l'ultimo di essi (come ha dimostrato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) e che l'accento generico ai Sindacati confederali non può in alcun modo riguardare anche noi. E allora perché non chiamare le cose coi loro veri nomi, evitando così di ingenerare equivoci nei lettori?

Nel secondo articolo il collega

F.D.L. (il cui nome non riesco ad individuare) fa un'affermazione interamente falsa per quel che ci riguarda, quando scrive che "tutti i Sindacati confederali non hanno aderito all'invito loro rivolto dalla Federscuola". Tu sai benissimo che il SISME-CISNAL tale invito non lo ha mai ricevuto...

Proprio per questa ragione, mentre abbiamo proclamato lo sciopero per i giorni 24 e 25 c.m., non parteciperemo alla manifestazione del giorno 24.

Accogli i più cordiali saluti.

L'autonomia degli autonomi

Agli ordini della «triplice»

E' accaduto nel salone del liceo Andrea Doria di Genova. Durante una riunione indetta dai dirigenti locali del SASMI per discutere in merito al recente sciopero dei professori, alcuni dirigenti del SISME-Cisnal hanno chiesto al prof. Fagella, vice segretario nazionale del SASMI, i motivi particolari che avevano spinto il SASMI a non invitare i rappresentanti del SISME-Cisnal.

Ecco la risposta:

"Noi abbiamo voluto evitare di invitare la CISNAL perché così avevamo assicurato ai rappresentanti della CGIL, UIL e CISL; questi ci avevano fatto sapere che non avrebbero accettato di intervenire al dibattito nel caso fosse stata invitata anche la CISNAL-Scuola".

Non commentiamo.

Lasciamo la valutazione politica del fatto ai nostri colleghi.

ORDINANZA INCARICHI

Certificati di abilitazione

Provveditorati agli Studi, riferimento art. 33 Ordinanza Ministeriale 11 marzo 1971 disponi che certificati abilitazione di cui lettera g) potranno essere accettati anche dopo termine prescritto purché pervenuti ai richiedenti data posteriore.

Proposta di modifica della legge n. 820 del 24.9.'71

La Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL, a seguito delle numerose lettere pervenute da tutta Italia, ha preso l'iniziativa di una proposta di legge tendente alla rimozione degli effetti lesivi nei confronti di talune categorie di maestri dell'attuazione della legge n. 820 del 24-9-1971, fornendo un'interpretazione autentica di quelle delle sue norme transitorie che sono state applicate in maniera arbitraria e modificandone altre che, introducendo innovazioni strutturali nella Scuola Elementare, hanno completamente ignorato i diritti acquisiti dal personale che attualmente presta servizio nei Doposcuola.

La proposta ha pertanto lo scopo di garantire:

1) gli insegnanti che nell'anno scolastico 1970-71 abbiano prestato servizio nella Scuola Elementare per un anno intero, cioè fino al 30 settembre 1971, anche se per effetto di nomina del direttore didattico, apparentemente sommarie iniqua e giuridicamente infondata —, al fine della trasformazione della supplenza annuale in incarico a tempo indeterminato (art. 6 comma settimo della L. n. 820) la discriminazione sulla base della provenienza della nomina;

2) gli insegnanti in possesso — alla data di entrata in vigore della n. 820 — di tre anni di servizio nella Scuola Popolare: ai fini del secondo comma dell'art. 9 cioè della riassunzione in servizio nella scuola elementare con incarico a tempo indeterminato e diritto alla non licenziabilità, stante che l'insegnamento nelle scuole popolari è equiparato a ogni effetto dalla legge (art. 4 comma terzo L. n. 1599/1947) a quello d'incarico e supplenza nella scuola elementare;

3) le maestre di scuola materna statale, con l'abrogazione della norma del comma nono dell'art. 6 e la modificazione dell'ultimo comma dell'art. 9, in modo che sia assicurato alle insegnanti che abbiano titolo all'incarico a tempo indeterminato anche la non licenziabilità fino all'immissione in ruolo;

4) le insegnanti dei doposcuola gestiti dai Patronati scolastici delle quali non devono essere ignorati i diritti acquisiti nell'esercizio di attività — se non identiche — molto simili a quelle delle istituende (ai sensi dell'art. 1 L. n. 820) attività integrative. Queste insegnanti non possono e non devono essere gettate sul lastrico con l'avvio alla realizzazione della scuola a tempo pieno;

5) la rappresentanza imparziale delle varie organizzazioni sindacali — allo scopo di evitare insieme al monopolio di taluni pericolosi abusi — nella composizione della commissione prevista dall'art. 7, che pertanto va modificato.

Il testo della proposta verrà pubblicato sul prossimo numero di questo giornale. Gli interessati possono frattempo far pervenire eventuali suggerimenti.

Disposizioni ufficiali

EX COMBATTENTI

Circolare n. 326 dell'11 novembre 1971

Ai fini di una uniforme applicazione della legge 24-5-1970 n. 336 si ritiene opportuno diramare, ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 151 (protocollo 24530/264) del 27-4-1971, i seguenti chiarimenti:

A) Beneficiari spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

In relazione al testo dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 il punto 4^o della citata circolare n. 151 deve ritenersi integrato nel senso che per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

B) Categoria di personale cui è applicabile la legge n. 336.

La legge 8 luglio 1971, n. 541 (G.U. n. 199 del 7 agosto 1971) ha disposto che la legge n. 336 si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, che sono a tal fine assimilati agli ex combattenti.

Si chiarisce, altresì, con l'occasione, che — come precisato dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato — ai fini della attribuzione dei benefici previsti dalla ripetuta legge n. 336, sono da considerare equiparati ai profughi in conseguenza del trattato di pace, di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 1 della legge 4-3-1952, n. 137, i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri ai sensi della legge 25-10-1960, n. 1306, i connazionali rimpatriati dall'Algeria ai sensi della legge 25-2-1963, n. 319 e i connazionali rimpatriati dalla Libia ai sensi del D.P.C.M. 6-5-1970.

Beneficiari delle disposizioni contenute nella medesima legge n. 336 sono altresì i cittadini italiani di cui all'art. 1 — punto primo — della legge 4-3-1952, n. 137 e cioè i profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), rientrando tali territori tra quelli già sottoposti alla sovranità dello Stato italiano. Si fa riserva di ulteriori precisazioni per quanto concerne la possibilità di estendere il beneficio di cui trattasi ai profughi indicati ai punti terzo e quarto dell'art. 1 della predetta legge n. 137).

Relativamente, poi, ai dipendenti non di ruolo si chiarisce che hanno diritto ai benefici della legge n. 336/1970:

a) gli insegnanti di religione ai quali, pur se nominati con incarico annuale, sono state estese le disposizioni vigenti per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in quanto ritenuti forniti di abilitazione all'insegnamento della religione;

b) gli insegnanti elementari e le insegnanti delle scuole materne nel modo che segue:

1) fino al 30-9-1971, gli insegnanti elementari con nomina triennale e fino al 31-8-1971, le insegnanti delle scuole materne con nomina triennale;

2) successivamente gli insegnanti elementari e le insegnanti delle scuole materne con nomina a tempo indeterminato conferita ai sensi dell'art. 6 della legge 24-9-1971 n. 828.

Si ribadisce che restano esclusi dai benefici di cui trattasi gli insegnanti con supplenza temporanea di qualunque ordine di scuola.

C) Benefici per i dipendenti in servizio.

A maggior chiarimento delle istruzioni già impartite in ordine ai benefici da attribuire ai dipendenti sia in servizio che pensionati (art. 1 della legge 9-10-1971 n. 824), per l'applicazione dell'art. 1, si ritiene utile richiamare l'attenzione sul secondo comma dell'art. 2 della legge n. 824/1971 con il quale è stabilito che la valutazione prevista dall'art. 1 anzidetto è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conseguimento della classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successiva conferibile con il semplice decorso di scuola.

In tal modo resta chiarito che i benefici di cui all'art. 1 operano, nell'ambito della stessa qualifica, anche per il passaggio da un parametro all'altro.

Per il riconoscimento relativo ad un segretariato di scuola media vedi esempio dello schema di decreto a pag. 22 della circolare n. 32 del 28-1-1971.

Si ritiene utile aggiungere che detto segretario, però, potrà essere promosso alla qualifica di segretario capo (parametro 370) dopo almeno 18 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza, anzianità richiesta dall'art. 81 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077. Cioè per tale passaggio non usufruisce di alcuna riduzione di anzianità in quanto i benefici stessi possono essere goduti una sola volta ed in una sola qualifica.

Per gli insegnanti la cui carriera si svolge nell'ambito di una unica qualifica, i benefici, una volta concessi, riverberano i loro effetti su tutta la carriera abbreviandone il corso complessivo (v. esempio allegato alla circolare n. 151 del 27-4-1971).

L'art. 3 della legge n. 824/1971 al terzo comma precisa che i benefici di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.

Da ciò consegue la conferma del cumulo dei benefici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 165 del 1958 con quella di cui alla legge n. 336/1970, come precisato nella circolare n. 151 del 27 aprile 1971, e della disposizione circa il godimento dei benefici stessi una sola volta per il personale la cui carriera si svolge a ruolo chiuso.

Al riguardo si precisa che la concessione «una tantum» dei benefici di cui trattasi porta ad escludere, ad esempio, che un insegnante non di ruolo, una volta goduti detti benefici in tale qualifica, possa chiedere poi i benefici stessi anche nella nuova qualifica di ordinario, nel caso di successivo passaggio in ruolo.

D) Personale non di ruolo soggetto alle assicurazioni sociali (INPS)

L'art. 6 della legge 9-10-1971 stabilisce, tra l'altro, che l'INPS dovrà provvedere a liquidare le pensioni al personale iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

gestite dall'Istituto medesimo concedendo i benefici previsti dalla legge 24-5-1970, n. 336, previo introito del corrispettivo in valore capitale dei benefici stessi. Pertanto si scioglie la riserva formulata a pag. 2, penultimo comma del punto 1), della circolare n. 151 in data 27-4-1971 di questo Ministero, nel senso che anche nei confronti del personale statale soggetto alle assicurazioni sociali può essere applicata integralmente la legge 24-5-1970 n. 336.

Per quanto riguarda i benefici di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge, gli Uffici interessati dovranno inoltrare alla Sede Provinciale dell'INPS copia del provvedimento formale, con il quale vengono attribuiti i benefici predetti, in modo che detto Istituto possa erogare la pensione con la relativa maggiorazione.

Si fa riserva di far conoscere le modalità per il versamento all'INPS del valore capitale dei benefici stessi applicati sul trattamento di pensione, non appena le modalità medesime saranno stabilite con decreto del Ministero del Tesoro.

E) Provvedimenti da adottare per il personale già collocato a riposo in data compresa tra il 7-3-1968 e il 25-6-1970.

Con l'art. 1 della legge 9-10-1971 n. 824, inoltre, è stato stabilito che ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 26-6-1970 ma posteriormente al 7-3-1968 competono i benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24-5-1970 n. 336.

I benefici di cui agli articoli ora citati debbono essere attribuiti con separati provvedimenti formali. In un primo tempo sarà emesso quello relativo all'art. 1 a cura delle Direzioni Generali, Ispettorati agli studi, a seconda della competenza quale risulta stabilita dalle norme sul decentramento dei servizi di questo Ministero. Tale provvedimento concernerà l'attribuzione dei benefici in parola, anche ai fini della effettiva corresponsione del conseguente maggior trattamento economico per il periodo dal 10 gennaio alla data di cessazione dal servizio.

Soltanto dopo che risulterà perfezionato il provvedimento di cui trattasi, i competenti Uffici centrali del Ministero o le Università degli studi provvederanno alla attribuzione dei benefici previsti dall'art. 2 della legge in argomento e ad inviare all'Ispettorato delle pensioni il provvedimento stesso, nel quale sarà determinato il trattamento economico da prendere a base della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita. A proposito di detto art. 2 e più particolarmente del secondo comma di tale articolo, si precisa altresì che il beneficio ivi previsto potrà essere concesso soltanto in seguito ad apposita istanza degli interessati o dei loro eredi.

Nell'ipotesi che non risulti ancora liquidato il trattamento definitivo di pensione gli Uffici interessati esamineranno l'opportunità di inviare all'Ufficio competente apposita autorizzazione per la corresponsione della epensione provvisoria nella misura calcolata in base agli stipendi risultanti dall'applicazione degli artt. 1 e 2 sopra citati.

F) Provvedimenti da adottare per il personale collocato a riposo dal 26-6-1970 al 31-8-1971.

Risulta anzitutto evidente che nei confronti di tale personale gli Uffici dell'Amministrazione centrale non possono procedere alla applicazione dell'art. 2 della legge n. 336 se prima non sia stato emesso il provvedimento concernente l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1 della stessa legge.

Poiché si presume che occorrerà un certo tempo per il perfezionamento dei provvedimenti formali relativi all'applicazione dell'art. 1, si dispone che, nell'attesa, gli Uffici competenti provvedano ad emettere un decreto formale con il quale gli interessati che lo chiedono vengono collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 con riserva di determinare successivamente il trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della legge stessa da prendere a base per la liquidazione definitiva della pensione e della buonuscita.

Per quanto concerne, poi, il trattamento

provvisorio di pensione gli Uffici dell'Amministrazione centrale e le Università degli studi esamineranno l'opportunità di segnalare all'Ufficio competente apposita autorizzazione per la corresponsione della pensione provvisoria sulla base di tutti gli elementi certi che risultano acquisiti nei fascicoli personali degli interessati.

Per il personale di cui trattasi gli stipendi da prendere a base per il calcolo della pensione sia definitiva che provvisoria sono quelli in vigore dal 10-3-1968 giusta l'art. 8, quarto comma, del D.P.R. 28-12-1970 n. 1079 e cioè quelli commisurati agli ex coefficienti.

G) Provvedimenti da adottare per il personale collocato a riposo dal 10-9-1971 in poi.

Per tale personale valgono le stesse istruzioni di cui al precedente punto E), con la sola differenza che il trattamento di quiescenza, (definitivo o provvisorio) sarà determinato sulla base degli stipendi in vigore alla data della cessazione dal servizio previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 28-12-1970 n. 1079 e cioè commisurati ai parametri.

Si precisa con l'occasione che le Università, gli Istituti superiori e i Provveditori agli studi debbono inoltrare al Ministero le domande di collocamento a riposo, ai sensi ed ai fini dell'art. 3 della legge n. 336/1970, solo dopo aver accertato, in base al prescritto documento rilasciato dalla competente autorità, che ciascuno interessato appartiene ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge Ed, al riguardo, qualora non sia stato possibile adottare il provvedimento relativo all'applicazione dell'art. 1, occorre darne comunicazione nella nota di trasmissione al Ministero della domanda di collocamento a riposo.

Le domande debbono essere inoltrate con congruo anticipo rispetto alla data indicata per la decorrenza del collocamento a riposo o, comunque, in tempo utile in modo da consentire alla Direzione Generale o all'Ispettorato competente di predi sporre tempestivamente il relativo decreto (vedere circolare n. 435 del 27-12-1967).

Per quanto riguarda, in particolare, il personale decentrato delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione superiore, i benefici di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 336 dovranno essere attribuiti dai Rettori e dai Direttori di dette Università e Istituti con un unico provvedimento formale. Dopo il perfezionamento di detto decreto, le medesime Università e Istituti invieranno i relativi atti all'Ispettorato per le pensioni del Ministero.

Con l'occasione, si raccomanda ai Provveditori agli studi di voler ultimare, possibilmente entro i primi mesi del prossimo anno, l'emanazione dei decreti di inquadramento e di riconoscimento dei servizi compresi quelli di cui alla legge in oggetto.

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Circolare n. 318 del 26 ottobre 1971

Com'è noto alle SS.VV., la proroga del periodo di prova disposta in applicazione dell'art. 22 del R.D. 27-11-1924, n. 2337, comporta, in via normale, un ritardo nella progressione economica e di carriera del personale docente, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge 13-3-1953, n. 165 ai fini della determinazione della anzianità di professore ordinario, da cui va sottratta l'eccedenza di servizio dipendente da proroga della prova stessa.

Il criterio è stato finora seguito anche nei casi di aspettativa obbligatoria per adempimento al servizio militare di leva benché da parte di questa Amministrazione fosse stato sollevato, a suo tempo, il quesito circa la possibilità di estendere ai casi in questione il disposto dell'art. 5 della legge 21 agosto 1940, n. 1232 concernente gli insegnanti straordinari che completarono la prova al rientro dall'ultimo conflitto e che ottennero la promozione ad ordinario dalla data in cui l'avrebbero conseguita se non avessero interrotto il proprio servizio. Ritenne in proposito il Consiglio di Stato (Parere nu-

mero 34 - Adunanza Generale del 3 gennaio 1952) che la norma invocata, rivestendo carattere eccezionale, non potesse trovare applicazione in via analogica nei riguardi del personale che abbia dovuto sospendere la prova per qualunque altra ragione, sia pure dipendente da servizio militare.

Con recente decisione adottata a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 14-10-1970 - registrato alla Corte dei Conti il 30-11-1970, reg. 110, foglio 176) l'indirizzo finora seguito è stato oggetto di radicale revisione essendo stata dichiarata l'illegittimità di un decreto ministeriale col quale era stata fissata la decorrenza della promozione a ordinario da una data posteriore a quella in cui sarebbe stata conseguita la promozione stessa se non fosse stata interrotta la prova a causa del servizio militare di leva.

Dal parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato (n. 1493 - Adunanza Generale del 30-7-1970) rilevasi che, in mancanza di disposizioni particolari circa la retrodatazione della promozione ad ordinario, debbono trovare applicazione nei riguardi del personale insegnante gli articoli 52 della Costituzione e 67, 94 e 95 del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, attesa l'efficacia generale dei principi introdotti con dette norme «circa la piena valutazione, ai fini della carriera, del servizio militare di leva e l'effetto retroattivo delle promozioni nei casi di restauro del danno patito dall'impiegato senza sua colpa».

Resta così stabilito che per il personale insegnante nei cui riguardi sia stata disposta la proroga del periodo di prova in dipendenza del servizio militare di leva, la promozione ad ordinario dovrà comunque essere adottata dopo il compimento del prescritto periodo di straordinario ma con effetto retroattivo dalla data in cui sono stati collocati nel ruolo ordinario i vincitori dello stesso concorso che abbiano potuto compiere il servizio di straordinario senza sospensioni.

Le SS.VV., nell'ambito della propria competenza di cui al D.L. 19-6-1970, n. 367 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 573, vorranno predisporre i provvedimenti di rettifica dei Decreti Provveditoriali di promozione ad ordinario in conformità delle istruzioni sopra riportate, tenendo presente che per le promozioni ancora in corso di esame, la retrodatazione dovrà essere disposta contestualmente al decreto di passaggio dell'insegnante nel ruolo ordinario.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 578, circa la facoltà di delega ai singoli capi d'istituto dei decreti di promozione ad ordinario, e nei casi in cui questi abbiano già provveduto in merito, rientra nella loro competenza delegata l'adozione del decreto di rettifica anche per quei docenti che nel frattempo sono stati trasferiti o passati ad altro ordine di scuola.

Per quanto riguarda la rettifica dei decreti di promozione ad ordinario già rientranti nelle attribuzioni del Ministero, ai relativi adempimenti provvederanno le competenti Direzioni Generali, dietro domanda degli aventi titolo, che dovrà essere inoltrata per il tramite delle SS.VV. e corredata del D.P. concessivo dell'aspettativa obbligatoria per servizio militare senza assegni e del foglio matricolare.

Giova rammentare che la retrodatazione va disposta ai soli effetti giuridici mentre la decorrenza economica conseguente alla progressione di carriera e all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio dovrà essere fissata alla data del completamento effettivo del periodo di prova, salvi gli effetti della prescrizione biennale di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, numero 295.

RIMBORSO DI CONTRIBUTI INPS

Circolare n. 325 del 9 novembre 1971.

Con circolare ministeriale n. 377 del 24 novembre 1970, fu disposto di soprassedere per l'anno scolastico 1970-71 al recupero del debito emerso nei confronti dell'Amministrazione a carico degli insegnanti incaricati non più iscritti dal 10 ottobre 1968 alle assicurazioni sociali obbligatorie; ciò, in considerazione che lo INPS non aveva ancora disposto il rimborso dei contributi assicurativi divenuti indebiti.

Poiché a tutt'oggi l'Ente predetto non ha ancora provveduto — nella maggior parte dei casi — a rimborsare i contributi di cui trattasi, si dispone che il debito emerso a carico degli insegnanti incaricati nei confronti dell'Amministrazione sia recuperato, sia pure a rate mensili, a decorrere dal 10 ottobre 1972, senza ulteriori rinvii.

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Circolare n. 301 del 16 ottobre 1971.

Taluni Provveditori agli studi hanno chiesto a questo Ministero di conoscere se la competenza dei Presidi di ruolo delegati ad emanare i provvedimenti di cui all'art. 1 — primo comma — del D.L. 19 giugno 1970, n. 367 debba estendersi al personale insegnante e non insegnante comunque in servizio (comandati, assegnati provvisoriamente, distaccati, ecc.) presso le rispettive scuole, oppure debba intendersi limitata esclusivamente al personale titolare presso le scuole medesime.

I provvedimenti delegabili dai Provveditori ai Presidi di ruolo riguardano, com'è noto, le promozioni a ordinario, il passaggio definitivo in ruolo dei professori ordinari in prova, la proroga del periodo di prova, gli aumenti periodici di stipendio, l'aggiunta di famiglia, il collocamento in aspettativa e la concessione di congedi straordinari.

Al riguardo, si fa presente che secondo i principi generali cui si ispira il vigente ordinamento amministrativo, tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e la carriera dovrebbero essere adottati dall'autorità scolastica da cui dipendono organicamente gli interessati.

In tal senso sono costantemente orientate le disposizioni impartite dal Mini-

stero in materia di decentramento dei servizi.

Con circolare ministeriale n. 383 del 6 dicembre 1962, è stato precisato, ad esempio, che il personale direttivo e insegnante collocato fuori ruolo a disposizione di altra Amministrazione continuava ad essere amministrato (anche quando perda il diritto alla sede) dal Provveditore agli studi di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo; e con C.M. n. 389 dell'11 dicembre 1962 è stato disposto che «per quanto forma oggetto delle attribuzioni decentrate ai Provveditori agli studi nei riguardi del personale in assegnazione provvisoria, i relativi atti formali continueranno ad essere emanati dai Provveditori delle sedi di organica appartenenza».

Applicando rigorosamente tali criteri alla nuova situazione determinata dall'ulteriore decentramento dei servizi, (v. circolare n. 396 dell'11 dicembre 1970) si deve concludere che la emissione dei provvedimenti formali concernenti il personale comandato o in assegnazione provvisoria rientra nella competenza del preside della scuola di titolarità (sempreché sia stato, ovviamente, delegato dal Provveditore agli studi).

D'altra parte, non possono essere trascurate le difficoltà di ordine amministrativo derivanti dall'emissione di determinati provvedimenti (specialmente quelli attinenti ai congedi straordinari ed alle aspettative), nei confronti di persone che prestano servizio in scuola diversa da quella di titolarità.

Ciò premesso, questo Ministero, in attesa di acquisire più ampi elementi di giudizio sulla concreta attuazione del decentramento dei servizi, dispone che il Preside si limiti, fino all'emanazione di eventuali nuove disposizioni in merito, ad emettere i provvedimenti a lui delegati soltanto nei confronti del personale organicamente dipendente dalla sua scuola ed inservizio nella stessa, e che per quanto concerne il personale comandato, in assegnazione provvisoria o distaccato, i provvedimenti medesimi continuano ad essere emanati dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione il personale di cui trattasi ha la sua sede di titolarità.

LAUREA ABILITANTE DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO

Circolare n. 327 dell'11 novembre 1971.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti sulla validità da riconoscere alla laurea abilitante rilasciata dalla Facoltà di Magistero dell'Università di Roma in base alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

Si precisa che tale laurea con valore abilitante è rilasciata dalla predetta Facoltà di Magistero dell'Università di Roma in forza del D.P.R. 21 gennaio 1969, numero 242, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1969, n. 136 con il quale sono stati inseriti nello statuto insegnamenti di Scienze dell'educazione, e in base al D.M. 25 luglio 1970 (G.U. 31 agosto 1970, n. 219) che ha istituito un quinto anno di tirocinio guidato nelle scuole medie.

A partire dalla sessione estiva dell'anno accademico 1970-71, la predetta Facoltà di Magistero rilascia diplomi di laurea abilitante, le cui votazioni sono espresse, sia per la laurea che per l'abilitazione, con un unico voto graduato da 66 a 110.

Coloro i quali sono in possesso di tale titolo hanno diritto, pertanto, ai fini dell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze di insegnamento, all'inclusione nella graduatoria degli abilitati.

E' da notare, peraltro, che con D.M. 2 febbraio 1971 è stata sospesa l'efficacia delle disposizioni relative all'attuazione del quinto anno di tirocinio per il conferimento della laurea abilitante.

Ne consegue che anche la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, a proposito della quale il predetto decreto di sospensione non ha potuto avere efficacia immediata essendo già in corso di svolgimento il tirocinio, non potrà più rilasciare la suddetta laurea abilitante negli anni accademici successivi al 1970-71.

EDUCAZIONE FISICA

Circolare n. 332 del 15 novembre 1971.

Gabinetto numero 37424/360. Disponesi che insegnanti non di ruolo Educazione Fisica beneficiari legge 19 ottobre 1970 numero 832 regolarmente iscritti ISEF siano esonerati insegnamento sensi articolo 37 Testo Unico numero 3/1957 tempo indispensabile sostenere singolo esame ed comunque non oltre tempo intercorrente dal giorno precedente esame stesso a quello successivo suo espletamento.

1000 POSTI A PRESIDIO

E' stata definitivamente approvata dal Parlamento la Proposta di legge:

Senatori Bloise ed altri; Senatori Dinario e Nencioni: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione del Senato) (3214).

ART. 1.

Per i professori risultati vincitori del concorso a mille posti di preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, e del concorso a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1967, che, chiamati in servizio dal Ministero della pubblica istruzione in qualità di preside in prova dal 10 ottobre 1968, hanno regolarmente assunto servizio, la nomina a preside di scuola media decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 10 ottobre 1968.

Hanno piena validità a tutti gli effetti le ispezioni effettuate nei riguardi dei

(Continua a pag. 4)

Scuola Media

LEGGE 831 APPLICAZIONI TECNICHE

La Direzione Generale per la Istruzione Secondaria di 1° grado ha inviato in data 8 e 13 novembre la lettera per la scelta delle sedi a coloro che sono inclusi nelle Graduatorie «A» e «B» per l'insegnamento delle Applicazioni Tecniche Femminili.

Si prevede che per la fine del corrente mese, o per i primi del mese di dicembre, saranno inviate le lettere per la scelta a tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie per le Applicazioni tecniche maschili.

TRENTANOVISTI (ex R.S.T.)

I professori trentanovisti di Educazione Musicale e di altre materie della scuola media che hanno avuto la nomina retrodata al 1° ottobre 1939 e la decorrenza del trattamento economico dal 5 maggio 1968 anziché dal 1° luglio 1963 in base all'applicazione della legge 27 febbraio 1963, possono presentare, se vogliono, istanza al Ministero della P.I. — Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° grado — Piazzale

Kennedy, 15, Roma tendente ad ottenere l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato del 22 dicembre 1970 e pubblicata all'udienza del 23 marzo 1971. Se la risposta ministeriale sarà negativa, gli interessati potranno fare ricorso legale.

In questo caso consigliamo rivolgersi all'Avv. Aguzio Sacconi, Via Lorenza Magalotti, 12 - 00197 Roma.

EDUCAZIONE MUSICALE E EDUCAZIONE ARTISTICA

Gli insegnanti di educazione musicale, inclusi nella graduatoria nazionale, riceveranno tutti la lettera per la scelta della sede.

Inoltre saranno anche nominati circa 1000 insegnanti di educazione artistica.

GRADUATORIE DELLA «RACCHETTI»

Si informano i colleghi che sono state inviate le prime lettere per la scelta della sede per le materie letterarie e per la matematica e osservazioni scientifiche.

L'invio delle lettere sarà completato tra il mese di dicembre e la metà del mese di gennaio.

Disposizioni ufficiali

(Continuaz. da pag. 3)

suddetti presidi negli anni scolastici 1968-69 e 1969-70.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971, calcolato in lire trecento milioni, si provvede a carico del capitolo n. 1761 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

PERSONALE NON INSEGNANTE

Pubblighiamo il testo della legge definitivamente approvata dal Parlamento il 28 ottobre 1971:

Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media.
ARTICOLO UNICO.

A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesima durante il periodo degli esami di Stato di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandi femminili dello Stato e al

personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai moggazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobieri, di cui alla Tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I pradedti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

L'art. 5, 1° comma, della nuova legge stabilisce: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo (omissis), seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti ».

Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5, 1° comma, del D.P.R. 10-1-1957, n. 3, per cui anche nel conferimento dei posti di riserva agli iscritti nella graduatoria permanente dovrà essere rispettato il limite della metà dei posti complessivamente disponibili per le nomine, si terrà conto di quanto segue:

1) è da assicurare il dieci per cento dei posti conferibili per le nomine dalla graduatoria permanente agli iscritti che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria. I posti eventualmente non conferiti per mancanza di aventi diritto sono assegnati nell'ordine agli altri iscritti nella graduatoria;

2) è da attenersi a quanto stabilito in materia nel concorso magistrale 1970-71 dalla Ordinanza n. 172 (prot. 2234/12 del 22 maggio 1971), per le riserve dei posti agli aventi titolo ai sensi del R.D. 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni e integrazioni (in virtù delle norme vigenti tuttora) e ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

d) nomine:

Le nomine degli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1971 ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

I Provveditori agli studi disporranno subito l'assegnazione di sede ai maestri nominati. Ciò per consentire che si possano concludere al più presto le operazioni di cui al successivo paragrafo IV re? lative alla utilizzazione per l'intero anno scolastico 1971-72 degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato e non licenziabili.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente anteriormente al suo aggiornamento, i quali abbiano titolo alla nomina del 1° ottobre, saranno invitati entro un termine perentorio di giorni 15, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, per l'anno scolastico al quale la nomina stessa si riferisce, a produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti di rito per l'ammissione ai pubblici impieghi che risultano scaduti rispetto a quelli a suo tempo prodotti in occasione del concorso.

La questione non si pone, ovviamente, nei confronti degli iscritti nella graduatoria permanente per effetto del concorso 1970-71, in quanto gli interessati hanno già prodotto i documenti in parola per l'iscrizione nella graduatoria di merito del concorso medesimo.

I maestri che, per effetto della iscrizione nella graduatoria permanente di diverse province, ottengono la nomina in due o più province, hanno facoltà di optare per una delle province nelle quali le nomine sono state disposte.

L'opzione può avere luogo anche se le comunicazioni relative alle nomine pervengano all'interessato in tempi diversi e ciò per la considerazione che le nomine hanno pur sempre la medesima decorrenza giuridica (1° ottobre).

Il diritto di opzione deve essere esercitato nel termine di sette giorni dalla data di ricezione del provvedimento di nomina.

Paragrafo IV

— Impiego per l'anno scolastico 1971-72 degli insegnanti non di ruolo di cui al paragrafo I

Esauriti gli adempimenti di cui al paragrafo precedente con l'avvenuta nomina in ruolo ed assegnazione di sede agli insegnanti pro-

venienti dalla graduatoria provinciale permanente, i Provveditori agli studi depenneranno dall'elenco di cui al n. 2 della lett. A del paragrafo I e dall'elenco di cui al n. 3 della lett. B del paragrafo medesimo, coloro che abbiano conseguito la nomina in ruolo per effetto della graduatorie provinciali permanenti o per eventuale altro titolo e pubblicheranno gli elenchi così aggiornati entro il 22 novembre 1971 comunicando, nel contempo, telegraficamente al Ministero (Direlem - Div. II) il numero degli insegnanti che siano rimasti iscritti in ciascun elenco.

Dovrà essere contemporanea- mente pubblicato l'elenco aggiornato di cui all'art. 9 dell'Ordinanza ministriale n. 105, protocollo 2110/5 del 15 aprile 1971, concernente gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1971-72.

Successivamente i Provveditori agli studi dovranno disporre con effetto limitato all'anno scolastico 1971-72 l'utilizzazione definitiva per detto anno scolastico degli insegnanti di cui al paragrafo 1° e cioè, nell'ordine, prima di insegnanti che hanno avuto l'incarico trasformato a tempo indeterminato e poi quelli riammessi in servizio pure con nomina a tempo indeterminato.

A tale fine e sempre nell'intento di limitare il più possibile spostamenti di insegnanti ad anno scolastico già in corso, la utilizzazione del personale di cui sopra dovrà essere effettuata secondo i criteri appresso indicati in relazione alle varie ipotesi che potranno presentarsi.

a) Residua disponibilità di posti per l'intero anno scolastico 1971-72 in circoli didattici aventi fino a quel momento insegnanti non licenziabili in destinazione provvisoria.

In tali posti i Provveditori agli studi confermeranno la destinazione degli insegnanti non licenziabili già assegnati allo stesso circolo con precedenza a chi eventualmente si trovi già in servizio nel posto medesimo.

Nel caso di eccedenza di insegnanti rispetto ai posti disponibili (ma sempre nell'ambito dello stesso circolo), gli insegnanti resteranno confermati nel circolo stesso e, seguendo l'ordine della loro iscrizione nell'elenco sopra accennato, saranno utilizzati presso la direzione didattica secondo i criteri già in uso per gli insegnanti del ruolo in soprannumero e cioè: in opera di effettivo insegnamento per temporanea sostituzione di titolari assenti, ovvero in subordine per compiti di collaborazione presso l'ufficio della direzione didattica (o dell'ispettorato scolastico dal quale dipende la direzione sempreché la sede della medesima sia la stessa di quella dell'ispettorato), ovvero, infine, anche per attività integrative o per gli insegnanti speciali laddove saranno poi promosse realizzazione di scuola a tempo pieno.

b) Residua disponibilità di posti per l'intero anno scolastico 1971-72 in circoli didattici sprovvisti fino a quel momento di insegnanti non licenziabili.

In tali posti i Provveditori agli studi dovranno destinare gli insegnanti elementari da riammettere in servizio con incarico a tempo indeterminato e dichiarazione di non licenziabilità seguendo l'ordine di cui all'apposito elenco.

Trattasi, infatti, in tale ipotesi di insegnanti che per l'anno scolastico 1971-72 non hanno ancora avuto fino a quel momento alcuna effettiva destinazione da parte dei Provveditori agli studi e per i quali quindi non si pone alcun problema di spostamento. Per le modalità di assegnazione, sarà consentito agli interessati di manifestare le proprie preferenze seguendo la prassi già in uso per l'annuale destina-

zione degli insegnanti soprannumerari.

Nel caso di eccedenza di insegnanti da riammettere in servizio rispetto ai posti disponibili nei circoli didattici di cui alla presente lett. b), i Provveditori agli studi ripartiranno gli insegnanti stessi fra i dipendenti circoli didattici in rapporto alle necessità di ciascun circolo e tenuto conto della eventuale presenza presso i circoli stessi degli insegnanti di cui alla lett. a).

Il personale così distribuito sarà ovviamente utilizzato per le stesse finalità già precisate nella lett. a).

c) Nessuna disponibilità di posti annuali residui al termine delle assegnazioni degli insegnanti soprannumerari di cui al precedente paragrafo III.

In tale ipotesi, ferma restando la definitiva assegnazione ai circoli degli insegnanti di cui alla lett. a), i Provveditori agli studi ripartiranno fra i dipendenti circoli didattici gli insegnanti di cui alla lettera b) in rapporto alle effettive esigenze ed alla consistenza organica di ciascun circolo e tenuto altresì conto della eventuale presenza presso i circoli degli insegnanti di cui alla lett. a).

Per l'impiego del personale valgono sempre, anche in questa ipotesi, le modalità di cui al 2° capoverso della lettera a) più volte citata.

d) Eventuale nuova disponibilità di posti per l'intero anno scolastico 1971-72 che si verifichi dopo che siano state ultimate le operazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In tali posti, la cui disponibilità per l'intero anno scolastico 1971-72 si verifichi fino e non oltre il 1° febbraio 1972 (data sotto la quale la competenza delle nomine si trasferisce, come è noto, ai direttori didattici), i Provveditori agli studi dovranno destinare gli insegnanti del ruolo in soprannumero e quelli non licenziabili di cui alle lett. a) e b) rimasti a disposizione del circolo didattico nel quale si verifichi la nuova disponibilità del posto, anche se risultino utilizzati in quel momento in supplenze temporanee.

Soltanto nel caso che il posto si renda disponibile in circolo presso il quale tutti gli insegnanti di cui sopra risultino già stabilmente impegnati nell'insegnamento in classe, i Provveditori agli studi conferiranno un nuovo incarico a tempo indeterminato all'insegnante non di ruolo che ne abbia diritto in base all'elenco di cui all'art. 9 o alla graduatoria provinciale di cui all'art. 25 dell'O.M. sugli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1971-72 e tenuto conto — ai sensi dell'art. 6, 5° comma, della nuova legge — delle riserve e delle preferenze previste dalle norme vigenti. Per tali nuovi incarichi a tempo indeterminato non dovrà essere emessa la dichiarazione di non licenziabilità in quanto per i medesimi vale quanto disposto dallo art. 6 della legge 28 luglio 1961, n. 831 richiamato dall'art. 6, 7° comma della nuova legge.

Consegue da quanto sopra che i Provveditori agli studi per l'anno scolastico 1971-72 potranno conferire soltanto nomine con incarico a tempo indeterminato (e non più supplenze annuali).

A tal punto sembra peraltro utile ricordare che qualora si renda disponibile per l'intero anno scolastico un posto di un circolo didattico presso il cui ufficio di direzione risulti assegnato un insegnante non licenziabile in conseguenza dei criteri di utilizzazione sopra descritti, è ovvio che detto insegnante dovrà essere rimosso dall'ufficio e destinato all'insegnamento nel posto in parola.

Insegnanti elementari

Ordinanza n. 295 del 14 ottobre 1971, contenente le istruzioni per l'applicazione del provvedimento legislativo che ha modificato la legge 25 luglio 1966, n. 574 (testo pubblicato su « La Scuola Nazionale » del 25 settembre 1971).

PARAGRAFO III

— Nomine degli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti dopo l'aggiornamento delle medesime.

Effettuato l'aggiornamento (paragrafo II), i Provveditori agli studi, dai quali in precedenza sono state già definite le operazioni relative alla immissione degli insegnanti soprannumerari a posti del ruolo normale di comuni diversi dal capoluogo di provincia previa detrazione e accantonamento del quarto di tali posti per il futuro trasferimento degli insegnanti del ruolo normale da altre province, procederanno alle nomine degli iscritti nelle graduatorie permanenti, secondo le istruzioni di cui appresso.

a) posti disponibili

L'art. 5, 1°, 2° e 3° comma, della nuova legge stabilisce: « Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. »

« Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente. »

« I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel 1° comma del presente articolo. »

Ciò stante, gli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria permanente sono nominati in ruolo:

1) per la metà dei posti di ruolo normale nei comuni diversi dal capoluogo di provincia che ri-

sultino vacanti e disponibili (ipotesi invero limite, verificantesi più che altro per posti di scuola speciale e classi differenziali) dopo l'immissione — in precedenza disposta — degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale. Nel calcolo dei posti predetti, ai fini delle nomine di cui trattasi, sono ovviamente da computare anche i posti del ruolo normale vacanti al 1° ottobre 1971 nei comuni diversi dal capoluogo di provincia eventualmente non coperti con i trasferimenti di insegnanti da altre province disposti in occasione del movimento magistrale avente effetto alla stessa data;

2) per la metà dei posti di ruolo in soprannumero vacanti alla data del 1° ottobre 1971, compresi quelli che si sono resi vacanti e disponibili in tale ruolo per effetto della predetta immissione degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale.

L'altra metà dei posti sub 1) e 2) è riservata al concorso magistrale.

b) posti di scuola speciale e classi differenziali:
posti di scuola speciale e classi differenziali in comuni diversi dal capoluogo di provincia sono da conferire soltanto agli insegnanti che siano in possesso del corrispondente titolo di specializzazione.

Qualora, secondo l'ordine della graduatoria permanente e nell'ambito del numero complessivo delle nomine da disporre per effetto della medesima, non vi siano insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per coprire tutti i posti di scuola speciale e classi differenziali che si debbano conferire in sede di dette nomine, è consentita deroga all'ordine della graduatoria permanente e pertanto, sempre nell'ambito del numero complessivo delle nomine da effettuare, si procede alla nomina per il conferimento dei posti in parola in favore di insegnanti che, pur seguendo in graduatoria, siano però in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Quanto sopra consegue da orientamento in materia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI, decisione n. 271 del 6 aprile 1971).

c) conferimento dei posti di riserva: